

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di moratoria ex articolo 182-septies L.F.

di **Andrea Rossi**

Il D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l'[articolo 182-septies L.F.](#) che prevede sia una **convenzione di moratoria** temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo **accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari**, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell'accordo di moratoria, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e rimandando a un prossimo contributo la trattazione del nuovo accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari.

Differentemente dall'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria, ai sensi dell'[articolo 182-septies, comma 5](#), ha la **finalità di stabilizzare** per un determinato lasso temporale stabilito negozialmente, i rapporti con i creditori finanziari dell'impresa; pertanto, la convenzione di moratoria non è necessariamente collegata ad altri istituti regolati dalla legge fallimentare e può essere utilizzata **preventivamente e funzionalmente** alla sottoscrizione successiva:

- di un piano attestato di risanamento, regolato dall'[articolo 67, terzo comma, lett. d\), L.F.](#);
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall'[articolo 182-bis L.F.](#);
- di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, disciplinato dall'[articolo 182-septies L.F.](#);
- di un concordato preventivo con continuità aziendale, diretta o indiretta;
- di un concordato preventivo liquidatorio.

L'accordo di moratoria negoziato tra l'impresa debitrice ed una o più banche o intermediari finanziari aderenti, che rappresentino il **settantacinque per cento** dei crediti finanziari, in deroga agli [articoli 1372 e 1411](#) del codice civile, **produce effetti** anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari **non aderenti** se questi siano stati **informati** dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di **parteciparvi** in buona fede; pertanto, il nuovo [articolo 182-septies L.F.](#) introduce una **forte deroga** al dogma espresso dei citati [articoli 1372 e 1411 cod. civ.](#), che **limitano** l'effetto **vincolante** del contratto alle sole parti **coinvolte**, obbligando i **soggetti non aderenti** a far parte dell'accordo di moratoria, al fine di facilitare quell'impresa che si trovi in una momentanea crisi di natura principalmente finanziaria.

Affinché l'accordo di moratoria possa essere **vincolante** anche per le banche o intermediari

finanziari **non aderenti** è necessario che questi ultimi siano **invitati** al tavolo delle trattative, siano **regolarmente informati** dello svolgimento delle trattative e siano stati messi in condizione di **parteciparvi** in buona fede; pertanto, il documento in esame evidenzia come sia assolutamente opportuno che la comunicazione dell'inizio delle **trattative** ai creditori finanziari debba essere **provata per iscritto, possibilmente** mediante posta elettronica certificata (PEC), via *email*, via *fax* o mediante altri mezzi che possano garantire la prova dell'avvenuta trasmissione. La **mancata comunicazione** dell'inizio delle negoziazioni, che comporta la non partecipazione di una banca o di un intermediario finanziario al tavolo della trattativa, può rappresentare il **presupposto** per proporre **opposizione** da parte dei soggetti **non aderenti** entro **trenta giorni** dalla comunicazione della stipulata della convenzione.

L'**estensione forzata** degli **effetti** dell'accordo di moratoria può essere **ottenuta** solo in presenza di **omogeneità** per **posizione giuridica** ed **interesse economico** delle banche e degli intermediari finanziari che si intendono **obbligare** ai sensi del novellato [articolo 182-septies L.F.](#) rispetto alle banche e agli intermediari finanziari che hanno **aderito** all'accordo; l'omogeneità della posizione giuridica può riguardare l'elemento **soggettivo del creditore** (si pensi al soggetto cessionario dei crediti, al soggetto concedente un bene in *leasing*, al soggetto concedente un mutuo etc.) mentre l'omogeneità **dell'interesse economico** è correlata al comportamento del debitore e può riflettere l'interesse del creditore alla continuità aziendale ovvero alla liquidazione dei beni. Pertanto, è necessario definire nell'accordo di moratoria una suddivisione dei creditori per **categorie omogenee** secondo la rispettiva posizione giuridica ed interesse economico, e tale "omogeneità" dovrà essere **attestata** da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\)](#).

Nella convenzione di moratoria **non è coercibile** ai creditori **non aderenti**, per espressa previsione di legge, il mantenimento delle linee di credito in essere al momento della sottoscrizione della convenzione, per quanto attiene la sola parte **non utilizzata**, la concessione di nuovi affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti, mentre potranno essere proseguiti i contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Nell'accordo di moratoria **non è prevista** alcuna attestazione da parte di un professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, stante la necessità prevista dall'[articolo 182-septies](#) della sola attestazione circa l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati all'accordo di moratoria; tuttavia, secondo il citato documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in esame, è **opportuno** che l'attestatore (in aggiunta alla previsione riportata nel quinto comma dell'[articolo 182-septies L.F.](#)) verifichi anche che i creditori non aderenti possano risultare **soddisfatti** in misura **non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili rispetto all'accordo di moratoria**, quali una procedura concorsuale, fallimentare o liquidatoria; pertanto, l'attestatore, nel silenzio della norma, dovrebbe comunque esprimersi almeno in termini di *negative assurance*, circa **l'assenza di elementi** che inducano a ritenere **svantaggiosa** la **coercizione** delle banche **non aderenti** rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Si evidenzia infine che per la convenzione di moratoria **non è prevista** alcuna **omologa** e,

quindi, i soggetti **non aderenti coartati** possono chiedere al Tribunale che la convenzione **non produca** effetti nei loro confronti; il Tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui all'[articolo 182-septies](#).

